

I

(Atti per i quali la pubblicazione è una condizione di applicabilità)

REGOLAMENTO (CE) N. 332/97 DELLA COMMISSIONE
del 25 febbraio 1997
relativo al rilascio di titoli di esportazione di prodotti ortofrutticoli

LA COMMISSIONE DELLE COMUNITÀ EUROPEE,

visto il trattato che istituisce la Comunità europea,

visto il regolamento (CE) n. 1429/95 della Commissione, del 23 giugno 1995, recante modalità d'applicazione delle restituzioni all'esportazione nel settore dei prodotti trasformati a base di ortofrutticoli, ad eccezione di quelle concesse per gli zuccheri addizionati⁽¹⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 341/96⁽²⁾, in particolare l'articolo 4, paragrafo 1,

considerando che il regolamento (CE) n. 2031/96 della Commissione⁽³⁾, modificato dal regolamento (CE) n. 2327/96⁽⁴⁾, ha fissato i quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli di esportazione con prefissazione della restituzione, diversi dai titoli chiesti nel quadro dell'aiuto alimentare;

considerando che l'articolo 4 del regolamento (CE) n. 1429/95 ha fissato le condizioni alle quali la Commissione può adottare misure particolari intese ad evitare il superamento dei quantitativi per i quali possono essere chiesti titoli d'esportazione;

considerando che, tenuto conto delle informazioni di cui dispone oggi la Commissione, qualora venissero rilasciati senza restrizioni titoli di esportazione con prefissazione

della restituzione, facendo seguito alle domande presentate il 21 febbraio 1997, sarebbe superato il quantitativo di 356,053 t di succhi d'arancia con un tenore di zuccheri pari o superiore a 55° Brix che figura nell'allegato del regolamento (CE) n. 2031/96, maggiorato o ridotto in base ai quantitativi di cui all'articolo 4, paragrafo 1 del regolamento (CE) n. 1429/95; che è pertanto opportuno applicare un coefficiente di riduzione ai quantitativi richiesti il 21 febbraio 1997,

HA ADOTTATO IL PRESENTE REGOLAMENTO:

Articolo 1

I titoli d'esportazione con prefissazione della restituzione per i succhi d'arancia con un tenore di zuccheri pari o superiore a 55° Brix la cui domanda è stata presentata il 21 febbraio 1997, a norma dell'articolo 1 del regolamento (CE) n. 2031/96, sono rilasciati nel limite del 27,14 % dei quantitativi richiesti.

Articolo 2

Il presente regolamento entra in vigore il 26 febbraio 1997.

Il presente regolamento è obbligatorio in tutti i suoi elementi e direttamente applicabile in ciascuno degli Stati membri.

Fatto a Bruxelles, il 25 febbraio 1997.

Per la Commissione

Franz FISCHLER

Membro della Commissione

⁽¹⁾ GU n. L 141 del 24. 6. 1995, pag. 28.

⁽²⁾ GU n. L 48 del 27. 2. 1996, pag. 8.

⁽³⁾ GU n. L 271 del 24. 10. 1996, pag. 25.

⁽⁴⁾ GU n. L 316 del 4. 12. 1996, pag. 15.